

LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

ART. 1, c. 37

Gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- i **beni sono posseduti al 31.10.2024**;
- le **esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025**.

Per l'efficacia dell'estromissione dovrà essere pagata l'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2025 ed entro il 30.06.2026**.

Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell'estromissione **decorrono dal 1.01.2025**